

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-235 del 16/01/2018
Oggetto	DPR 59 - 2013 SOCIETA' TAHITI SRL NEL COMUNE DI COMACCHIO - AUA PER ATTIVITA' CAMPING E CENTRO TERMALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-233 del 16/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sedici GENNAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 18553/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “TAHITI s.r.l.” con sede legale nel Comune di Predaia (TN), località Coredo, via Moncher n. 25 ed attività nel Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, v.le Libia n. 133 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di camping e centro termale.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 07.04.2017, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio ed assunta al P.G. di ARPAE il 20.06.2017 con il n. 7165, presentata al S.U.A.P. prot. n. 19816 in data 07.04.2017 pratica 233/2017, dalla Società “TAHITI s.r.l.”, nella persona di Elio Rizzardi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Predaia, località Coredo, via Moncher n. 25 ed attività nel Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, v.le Libia n. 133, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'insediamento Camping Tahiti è adibito a struttura turistico ricreativa (campeggio, centro termale, strutture ricettive, zone autolavaggio, zona scarico camper);
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “TAHITI s.r.l.” per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. n. 19136 del 29.04.2013, rilasciata dal Comune di Comacchio;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la nota del S.U.A.P. (assunta al P.G. di ArpaE n.7092 del 19.06.2017), con la quale si trasmette la documentazione integrativa presentata al S.U.A.P. dalla Società "TAHITI s.r.l." in data 16.06.2017 contenente planimetrie della rete fognaria;
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa della Società "TAHITI s.r.l." riguardante la valutazione di impatto acustico, trasmessa dal S.U.A.P. (assunta al P.G. di ArpaE n. 9713 del 25.08.2017);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio (assunta al P.G. di ArpaE n. 13781 del 06.12.2017), contenente la seguente documentazione:
  - il parere favorevole con prescrizioni per la valutazione di impatto acustico di ArpaE ST, assunta al prot. comunale n. 76628 del 30.11.2017;
  - la nota del Settore IV del Comune di Comacchio prot. n. 77765 del 04.12.2017, riguardante l'impatto acustico;
  - il Parere della società CADF S.p.A. per gli scarichi di acque reflue industriali di acque termali, espresso con nota prot. n. 13048 del 06.06.2017;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente

delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società "TAHITI s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Predaia, località Coredo, via Moncher n. 25 ed attività nel Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, v.le Libia n. 133, codice fiscale e P.IVA 00182250225 per l'esercizio dell'attività di camping e centro termale .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>Comune</b>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**) autorizzato nella pubblica fognatura di v.le Libia al Lido delle Nazioni, nel Comune di Comacchio è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF, contrassegnato con la lettera "A", contenente acque reflue industriali, acque termali, acque reflue domestiche e meteoriche.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali, derivanti dal lavaggio automezzi, deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" - Tlim, nel pozzetto di campionamento, rappresentato nel particolare B della planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – particolare, mentre lo scarico delle acque termali, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 152/2006, nel pozzetto di campionamento, rappresentato nel particolare C della planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – particolare, dovrà avere caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate e non dovranno essere presenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

3. La ditta dovrà fornire annualmente alla società C.A.D.F. S.p.A. ed ad ArpaE i certificati di analisi delle acque termali emunte e scaricate.
4. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF ed allegato “B” – particolare.
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
8. La ditta ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

*Si precisa inoltre che:*

- Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
- L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti

assunti per gli accertamenti.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. l'introduzione o la sostituzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchinari esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività o lo spostamento delle sorgenti, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura, adottando tutti gli accorgimenti tali da ridurre al minimo la rumorosità.
3. In caso di manifestazioni di tipo temporaneo la ditta dovrà predisporre specifica valutazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società CADF S.p.A. ed al Settore IV del Comune di Comacchio.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,



rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**